

**REGOLAMENTO (CE) N. 569/2003 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2003**

che modifica il regolamento (CE) n. 1238/95 recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per i ritrovati vegetali ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2506/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 113, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 329/2000 ⁽⁴⁾, stabilisce le tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (in appresso denominato «l'Ufficio») ed i relativi importi.
- (2) Il consiglio di amministrazione dell'Ufficio ha presentato alla Commissione delle proposte di modifica relative alle tasse da pagarsi all'Ufficio a norma del regolamento (CE) n. 2100/94.
- (3) Il sistema elettronico di pagamento bancario SWIFT dovrebbe fornire sufficienti prove documentali dell'avvenuto espletamento da parte del richiedente degli atti necessari per il versamento della tassa di domanda sul conto corrente dell'Ufficio.
- (4) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2100/94, la tassa di domanda è destinata alla copertura di diverse fasi del disbrigo della domanda. L'Ufficio dovrà pertanto procedere al rimborso di una quota fissa della tassa di domanda qualora, già dall'esame iniziale della domanda, la domanda non risultasse valida.
- (5) Per rispecchiare i costi amministrativi del sistema di privative comunitarie per varietà vegetali non coperti da altre tasse, la tassa annuale non va differenziata in base alle specie protette, né aumentata nel tempo.

- (6) La riserva finanziaria dell'Ufficio ha raggiunto un importo superiore a quello necessario per garantire la continuità delle proprie operazioni. L'importo della tassa annuale va dunque legato ad una diminuzione della riserva per il periodo 2003-2005.
- (7) La tassa annuale deve essere pagata prima dell'inizio dell'anno di tutela della privativa per ritrovati vegetali cui si riferisce per evitare il conferimento di tutela gratuita in caso di mancato pagamento di detta tassa.
- (8) È opportuno eliminare la differenza esistente tra le tasse applicate sulle iscrizioni nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali e nel registro delle domande. Dovrebbe inoltre essere applicata una sola tassa per la medesima iscrizione in un registro in rapporto ad una richiesta concernente più di una varietà in un solo possesso.
- (9) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1239/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo al procedimento dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2181/2002 ⁽⁶⁾, l'Ufficio dovrà provvedere al pagamento degli esami tecnici. È necessario aumentare le tasse applicate ai richiedenti per gli esami tecnici ed inoltre introdurre differenti categorie di tasse. Gli aumenti delle tasse andranno effettuati in due riprese, considerata l'entità dell'incremento di tali tasse.
- (10) È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1238/95.
- (11) Le nuove misure andranno applicate in relazione alle tasse che dovranno essere pagate a partire dal 1° aprile 2003.
- (12) Il consiglio di amministrazione è stato consultato a norma del regolamento (CE) n. 2100/94.
- (13) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la privativa dei ritrovati vegetali,

⁽¹⁾ GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 258 del 28.10.1995, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 121 dell'1.6.1995, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU L 37 del 12.2.2000, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 121 dell'1.6.1995, pag. 37.

⁽⁶⁾ GU L 331 del 7.12.2002, pag. 14.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1238/95 è modificato come segue:

- 1) l'articolo 4 è modificato come segue:
 - a) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Nel caso in cui l'importo non si consideri pervenuto all'Ufficio entro il termine prestabilito, questo termine si considera rispettato quando, prima della sua scadenza, vengono presentate all'Ufficio prove documentali sufficienti da cui risulti che la persona che effettua il pagamento abbia debitamente dato ordine a un istituto bancario ovvero a un ufficio postale di trasferire l'importo da versare in euro su un conto bancario dell'Ufficio entro il termine.»;
 - b) il paragrafo 4 è soppresso;
 - c) il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Le prove documentali si considerano sufficienti ai sensi del paragrafo 3 quando viene presentata una ricevuta dell'ordine di versamento, rilasciato da un istituto bancario ovvero da un ufficio postale. Tuttavia, nel caso in cui per l'ordine di versamento sia stato utilizzato il sistema elettronico di pagamento bancario SWIFT, la conferma dell'avvenuto ordine di versamento si effettua con una copia della ricevuta SWIFT, timbrata e firmata da un funzionario debitamente autorizzato della banca o dell'ufficio postale.»;
- 2) l'articolo 7 è modificato come segue:
 - a) il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Il disposto del paragrafo 4 non si applica quando il richiedente abbia fornito, congiuntamente alla domanda, prove documentali sufficienti da cui risulti che la persona che effettua il pagamento abbia debitamente dato ordine a un istituto bancario ovvero a un ufficio postale di trasferire l'importo da versare in euro su un conto bancario dell'Ufficio. Si applicano le stesse disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5.»;
 - b) viene aggiunto il seguente paragrafo 7:

«7. Nel caso in cui venga versata la tassa di domanda ma la domanda non risultasse valida ai sensi dell'articolo 50 del regolamento di base, l'Ufficio tratterà 300 EUR

dalla tassa di domanda e rimborserà la differenza al momento della notifica al richiedente delle carenze rilevate nella domanda.»;

- 3) all'articolo 9, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti da quanto segue:
 - «1. L'Ufficio percepisce da ciascun titolare della privativa comunitaria per varietà vegetali, in appresso denominato "il titolare", una tassa per ogni anno di validità della privativa comunitaria (tassa annuale) di 300 EUR per gli anni dal 2003 al 2005 e di 435 EUR per il 2006 e gli anni successivi.
 2. La tassa annuale deve essere pagata:
 - a) per quanto concerne il primo anno di validità della privativa comunitaria, entro 60 giorni dalla concessione della privativa; e
 - b) per quanto concerne gli anni successivi della validità della privativa comunitaria, il primo giorno del mese civile anteriore al mese dell'anniversario della concessione.»;
- 4) l'articolo 10 è modificato come segue:
 - a) nel quinto trattino del paragrafo 1, lettera b), «300 ECU» è sostituito da «100 EUR»;
 - b) viene aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Qualora una richiesta d'iscrizione di cui alle lettere b) o c) del paragrafo 1 riguardi più di una domanda o di un diritto registrato, richiesto o detenuto dalla stessa persona, va applicata soltanto una tassa.»;
- 5) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento;
- 6) l'allegato II è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica alle tasse che dovranno essere pagate a partire dal 1° aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato I è modificato come segue:

«ALLEGATO I

Tasse relative agli esami tecnici di cui all'articolo 8

La tassa da pagarsi per l'esame tecnico di una varietà ai sensi dell'articolo 8 va determinata, con riferimento all'anno in cui inizia il periodo di crescita e al gruppo di specie cui appartiene la varietà, conformemente alla tabella:

(in EUR)

GRUPPO DI COSTI		Tassa per gli anni 2003-2005	Tassa per il 2006 e anni successivi
Gruppo agricolo			
1	Colture regolari	1 020	1 020
2	Colture propagate per via vegetativa	1 190	1 190
3	Colture oleaginose	1 020	1 020
4	Graminacee	1 020	1 020
5	Barbabietole	1 020	1 020
6	Piante tessili	1 020	1 020
7	Colture soggette a disposizioni speciali in materia di prove di campo	1 020	1 020
8	Altre colture agricole	1 020	1 020
Gruppo ornamentale			
9	Specie aventi raccolta di riferimento vivente, prove di campo in serra, lunga coltivazione	1 190	1 190
9A	Specie aventi raccolta di riferimento vivente, prove di campo in serra, lunga coltivazione e condizioni fitosanitarie speciali	1 200	2 040
10	Specie aventi raccolta di riferimento vivente, prove di campo in serra, breve coltivazione	1 105	1 105
11	Specie aventi raccolta di riferimento vivente, prove di campo all'aperto, lunga coltivazione	1 105	1 105
12	Specie aventi raccolta di riferimento vivente, prove di campo all'aperto, breve coltivazione	1 105	1 105
13	Specie prive di raccolta di riferimento vivente, prove di campo in serra, lunga coltivazione	1 200	1 360
13A	Specie prive di raccolta di riferimento vivente, prove di campo in serra, lunga coltivazione con fase di ulteriore moltiplicazione	1 200	2 040
14	Specie prive di raccolta di riferimento vivente, prove di campo in serra, breve coltivazione	1 105	1 105
15	Specie prive di raccolta di riferimento vivente, prove di campo all'aperto, lunga coltivazione	1 105	1 105
16	Specie prive di raccolta di riferimento vivente, prove di campo all'aperto, breve coltivazione	1 105	1 105
17	Specie nuove, prove di campo in serra	1 190	1 190
18	Specie nuove, prove di campo all'aperto	1 190	1 190
19	Specie riprodotte da sementi (non rientranti in nessun'altra categoria)	1 200	1 360

(in EUR)

GRUPPO DI COSTI		Tassa per gli anni 2003-2005	Tassa per il 2006 e anni successivi
Gruppo degli ortaggi			
20	Specie riprodotte da sementi, prove di campo all'aperto	1 050	1 445
21	Specie riprodotte da sementi, prove di campo in serra	1 200	1 955
22	Specie propagate per via vegetativa, prove di campo all'aperto	1 050	1 700
23	Specie propagate per via vegetativa, prove di campo in serra	1 200	1 360
Gruppo della frutta			
24	Alberi	1 050	1 615
24A	Specie arboree aventi un'ampia raccolta di riferimento vivente	1 050	2 380
25	Arbusti	1 050	1 190
26	Piante di vite	1 050	1 190
27	Piante rampicanti	1 050	1 870»